

LA TUTELA CAUTELARE SPECIALE IN MATERIA BREVETTUALE: ATTUALI
ORIENTAMENTI E NUOVE PROSPETTIVE SUGGERITE DALLA RIFORMA
NOVELLISTICA DEL C.P.C (*)

Relatore:

dott. Massimo SCUFFI

magistrato del Tribunale di Milano

La tutela cautelare speciale in tema di invenzioni industriali – nonché in tema di marchi – si esplica attraverso le misure della “descrizione”, del “sequestro”, dell’“inibitoria” in corso di causa ed è rispettivamente prevista dagli artt. 81, 83 ed 83-*bis* del R.D. 29-6-1939 n. 1127 modif. con D.P.R. 22-6-1979 n. 338 (d’ora in poi l.i.) e dagli artt. 61 e 63 del R.D. 21-6-1942 n. 924 (d’ora in poi l.ma.). I modelli di utilità ed i modelli e disegni ornamentali partecipano alla stessa disciplina per il rinvio operato dall’art. 1 R.D. 25-8-1940 n. 1411.

Trattasi di misure che richiedono per la loro emanazione la ricorrenza dei presupposti tipici di ogni cautela e cioè il *fumus boni iuris* (apparenza del diritto) e del *periculum in mora* (rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile).

Descrizione e sequestro sono strumenti *sui generis* essenzialmente di istruzione preventiva e, pur mirando scopi diversi, sono ravvicinabili all’A.T.P. ed all’ispezione giudiziale (art. 696 c.p.c.) nonché al sequestro giudiziario (art. 672 c.p.c.).

Entrambi i rimedi hanno funzioni probatorie ma il secondo ne aggiunge una prettamente inibitoria posto che non si limita ad acquisire elementi di prova sulla violazione ma tende altresì ad impedire l’ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti (nella conformazione e/o nel segno distintivo).

La descrizione ha esclusivamente il fine di preconstituire una prova della violazione del diritto di brevetto; il sequestro, oltre a tale finalità, adempie anche a quella di evitare il perdurare della violazione assicurando la destinazione degli oggetti sequestrati all’eventuale assegnazione in proprietà al titolare dell’esclusiva.

Con l’inibitoria in corso di causa si aggiunge poi il risultato di evitare che nelle more del giudizio perduri e si aggravi l’altrui attività illecita e ciò mediante l’assunzione di comandi di più ampio respiro.

Insomma nel sequestro – rispetto alla descrizione – si nota una accentuazione della funzione cautelare su quella meramente probatoria; il che spiega – da una parte – la mancata necessità nella descrizione – di una fase di convalida (del resto neppure prevista dalla legge speciale che la contempla solo nel sequestro *ex art. 82 lett. c)* dall’altra l’eventualità – nel sequestro – dell’imposizione di una cauzione (art. 81 2° comma).

Invero il giudizio di convalida mira a completare il giudizio condotto in modo sommario al momento della autorizzazione, sui presupposti del provvedimento e se da tale più approfondita indagine risulterà la mancanza dei ridetti presupposti e verrà così rigettata l’istanza di convalida, il provvedimento cautelare perderà la sua efficacia.

Da ciò appare la *ratio* del diverso regolamento.

Dall’esecuzione del sequestro derivano conseguenze eliminabili solo con il venir meno degli effetti del provvedimento che lo autorizza necessitante dunque di essere confermato o revocato.

Assunto invece il mezzo istruttorio tramite la descrizione si potrà discutere della sua ammissibilità o meno nel giudizio di merito (in analogia all’art. 698, 2 e 3 c.p.c.), ma non si potrà escludere il fatto del compimento. Donde l’inutilità della convalida.

Con il sequestro brevettuale vengono sottratti alla disponibilità del presunto contraffattore gli oggetti e le attrezzature che si assume violino il brevetto.

Questo tipo di sequestro ha poi come oggetto non dei semplici campioni bensì sovente grandi quantitativi di merce e attrezzature di notevole importanza. Esso pertanto a differenza della descrizione può facilmente causare a chi lo subisce dei danni considerevoli in previsione dei quali può essere appunto opportuno imporre cauzione a garanzia del loro ristoro.

La dottrina più antica aveva sottolineato l'analogia del sequestro di oggetti contraffatti con il sequestro di cose pertinenti al reato, ma la tendenza prevalente è nel senso testé indicato di "commistione" della funzione probatoria con la funzione cautelare ed inibitoria. La giurisprudenza è concorde nell'assimilare il sequestro brevettuale al sequestro giudiziario sottolineandone peraltro l'aspetto cautelare e di inibitoria. (Cass. 3-dicembre 1970 n. 2538; Trib. Milano 15 novembre 1977).

In particolare si è deciso che "il sequestro mira ad accertare la violazione del brevetto assicurando la possibilità della sua dimostrazione in giudizio nonché ad evitare l'ulteriore impiego delle cose contraffatte, ma non garantisce il pagamento di quanto dovuto per il risarcimento dei danni causati dalla contraffazione" ed ancora che "la funzione del sequestro *ex art.* 81 l.i. è quella di rimuovere una situazione dannosa idonea a cagionare danni anche in futuro mentre la cosiddetta funzione probatoria è solo accessoria dal momento che con il provvedimento si consente il sequestro di tutti gli oggetti prodotti in violazione dei diritti di privativa spettanti al titolare del brevetto e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, apprestandosi quindi tutela che sarebbe ultronea rispetto a finalità "puramente probatorie" (ord. inedite Trib. Milano).

A completamento del sistema cautelare speciale gli artt. 82 l.i. e 63 l.ma contemplano la "inibitoria".

Si tratta di un provvedimento cautelare com'è dato desumere dalla sua efficacia immediata (per evitare i rischi insiti nelle more di processi di regola particolarmente lunghi per le complesse tematiche tecniche che coinvolgono) e dalla sua revocabilità con la sentenza definitiva; esso stesso ha natura di sentenza in senso formale e sostanziale, può dunque essere pronunciato solo dal Collegio ed è impugnabile autonomamente; ovviamente presuppone per la sua concessione il *fumus* ed il *periculum* (Trib. Milano 29 marzo 71; Trib. Milano 11 ottobre 1976; Cass. 29 gennaio 1981 n. 681).

Come ben messo in luce dalla Suprema Corte (Cass. 3 dicembre 70 n. 2538 cit.) l'inibitoria dalla fabbricazione e/o dall'uso di quanto forma oggetto del brevetto differisce dal sequestro degli oggetti prodotti in violazione del brevetto e dei mezzi adibiti alla loro fabbricazione. Il sequestro costituisce un vicolo oggettivo su cose determinate (e quindi limita la facoltà di tutti i soggetti che comunque posso entrare in relazione con tali cose); l'inibitoria impone un obbligo a carico di una persona determinata (e non di altri soggetti estranei) che ne limita la facoltà in relazione a qualsiasi mezzo che possa comunque essere impiegato per la fabbricazione o per l'uso delle cose vietate.

Il sequestro quindi produce effetti più ristretti per quanto riguarda gli oggetti materiali di cui viene vietato l'uso ma effetti più ampi per quanto riguarda le persone alle quali viene imposto il divieto di usare tali cose mentre, inversamente, l'inibitoria produce effetti più ampi riguardo agli oggetti, ma più ristretti riguardo le persone.

L'ampiezza "oggettiva" dell'inibitoria estesa in sostanza a tutta la produzione di impresa nella fase di fabbricazione e messa in commercio l'avvicina in sostanza al provvedimento d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c. che sostituisce a tutti gli effetti nel corso del giudizio di merito.

Si discute piuttosto se il provvedimento innominato (in funzione sempre di inibitoria) possa essere richiesto *ante lite*, quando – ad esempio – i mezzi adibiti ad una data produzione siano destinati anche ad altre lavorazioni e non sia opportuno concedere il sequestro: manca infatti una espressa misura cautelare che garantisca in maniera pressoché completa i diritti di brevetto nella fase precedente il giudizio come invece avviene nel corso dello stesso.

Il Tribunale di Milano segue in materia – per lo più – un indirizzo omogeneo di “assorbimento” della misura speciale rispetto ad ogni altro mezzo di tutela interdittale anche al fine di non creare disparità di comportamenti su situazioni spesso di difficile demarcazione nei loro presupposti.

Del resto la formulazione degli artt. 83 l.i. e 63 l.ma. sembra inequivoca nell’indicare la volontà del legislatore di escludere un’inibitoria anteriore al giudizio tanto più che, agli artt. 81 l.i. ed art. 61 l.ma. il legislatore ha previsto altre e diverse misure cautelari (descrizione e sequestro) esperibili anteriormente alla causa di merito.

Vista la gravità delle conseguenze per il soggetto passivo si è coerentemente scelto di subordinarne l’ammissione ad un procedimento collegiale più rigoroso e garantistico di quello *ex art. 700 c.p.c.*.

In base a queste considerazioni non pare dunque possibile ricorrere, nella materia brevettuale, alla tutela innominata, salvo ipotesi eccezionali (in tema di marchio, come si vedrà oltre) non diversamente garantite in mancanza di mezzi cautelari specifici.

Per quanto riguarda la legittimazione bisogna distinguere le invenzioni dai marchi.

Solo nel primo caso le indicate misure cautelari spettano tanto al titolare dei diritti di brevetto tanto a chi abbia una aspettativa qualificata al riguardo, cioè al soggetto che abbia depositato domanda di brevetto (resa accessibile o notificata *ex art. 4 l.i.*) pur non avendone ottenuta la concessione; ciò ai sensi dell’art. 83-*bis* l.i. introdotto dal D.P.R. 22-6-1979 n. 338 in sostanziale corrispondenza con l’art. 67 CBE.

In prevalenza la giurisprudenza precedente aveva sempre negato che i mezzi di tutela tipica per la protezione dei brevetti fossero applicabili sulla base di domanda non seguita dal rilascio del relativo attestato, (Trib. Milano 5 giugno 1975) lasciando così spazio all’eventuale ricorso *ex art. 700 c.p.c.*.

Oggi il problema non sussiste più e si ripropone invece in tema di marchi laddove manca appunto l’equivalente norma autorizzante il mezzo cautelare anche sulla base della semplice domanda.

Secondo l’opinione prevalente infatti quando sia stata richiesta la registrazione ma non ancora concesso l’attestato, il richiedente non può ottenere i provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 61 e 63 l.ma. ma può – al più – avvalersi di misure analoghe adottate ai sensi dell’art. 700 c.p.c..

Non manca comunque qualche pronuncia contraria che ha concesso i provvedimenti cautelari specifici sulla base di domanda pendente.

Va infatti ricordato che nel sistema italiano la differenza tra domanda pendente e brevetto rilasciato è quasi esclusivamente formale. Poiché l’Ufficio centrale brevetti non effettua alcun esame di novità chiunque chieda la privativa, ha la quasi certezza di ottenerla a meno che il marchio difetti di distintività in modo macroscopico: dal che se ne deduce che nessuna ragione logica parrebbe precludere la concessione della cautela anche quando il marchio non abbia ancora concluso l’iter della brevettazione.

L’opinione prevalente è comunque orientata in senso contrario e favorevole al ricorso *ex art. 700 c.p.c.*; rimedio questo adottabile oltre che in favore del marchio allo stato di domanda anche a tutela del marchio cosiddetto “di fatto” (non registrato) per il quale parimenti non vige la richiamata disciplina speciale.

Si può concludere affermando che il sistema cautelare speciale si esplica in tema di invenzioni e modelli (brevettati od allo stato di domanda) mediante i rimedi – in ordine graduato – della “descrizione” del “sequestro”, dell’“inibitoria” (i primi due di regola sono congiuntamente richiesti in prospettiva di ottenere il mezzo più radicale e con l’alternativa che quello meno grave adempia comunque alla funzione conservativo-probatoria della lamentata violazione).

In materia di marchi, invece, è giocoforza che la tutela speciale anzidetta (descrizione, sequestro, inibitoria) concorra con la tutela innominata laddove si tratti di marchio “di fatto” od ancora allo stato di “domanda”.

2. Passando finalmente agli aspetti più strettamente processualistici conviene considerare innanzitutto la competenza.

Per quanto concerne descrizione e sequestro gli artt. 81 l.i. e 61 l.ma. attribuiscono la competenza a pronunciare tali provvedimenti al Presidente del Tribunale od al Pretore. È pacifico, peraltro, che la norma va integrata con le disposizioni degli artt. 672 e 673 c.p.c. onde si deve intendere che il Presidente del Tribunale od il Pretore (tra i quali la competenza si ripartisce secondo gli ordinari criteri di valore *ex artt. 8 e 9 c.p.c.*) sono competenti soltanto se non è già pendente la causa di merito, nel qual caso è competente il Giudice Istruttore in alternativa con il Pretore (se il giudizio non pende davanti a quest'ultimo). Per l'inibitoria *ex art. 82 l.i. e 63 l.ma.* la competenza – dovendosi pronunciare sentenza – è del Collegio.

La competenza per territorio appartiene poi, sempre, *ex art. 672 c.p.c.*, al giudice nella cui circoscrizione il provvedimento deve essere eseguito od, a scelta del ricorrente, al Pretore od al Presidente del Tribunale competente per il merito.

Il comma 1 e 2 degli artt. 81 l.i. e 61 l.ma. disciplinano la prima fase del procedimento cautelare e cioè l'autorizzazione.

I principi sono quelli, come si è visto, desunti dagli artt. 672 e segg. c.p.c. in tema di sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); l'analogia tra le norme della legge speciale e quelle del codice di procedura civile è sul punto incontestabile.

Nella fase della autorizzazione alla misura cautelare gli artt. 81 e 61 cit. stabiliscono che l'autorità giudiziaria possa subordinare il sequestro alla prestazione di cauzione (ancora in analogia con il disposto dell'art. 674 c.p.c.) nulla prevedendosi in ipotesi di descrizione. In realtà difficilmente il provvedimento di descrizione può provocare dei danni stante le sue finalità eminentemente probatorie al pari del provvedimento di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 e segg. c.p.c., anche se in effetti l'ultimo comma degli artt. 82 l.i. e 62 l.ma. prevedono il risarcimento del danno, non solo in caso di sequestro, ma anche in caso di descrizioni divenute o riconosciute senza causa per colpa del richiedente (il che ha portato alcuni autori a ritenere che la descrizione, non solo consenta l'imposizione di cauzione, ma debba altresì essere convalidata come il sequestro).

La mancata prestazione della cauzione – pur nel silenzio della legge – è da sempre considerata causa dell'inefficacia del sequestro ed è rilevabile nella sede sua propria del giudizio di convalida (Trib. Milano 27 novembre 1972).

L'istanza di descrizione e/o sequestro si propone con autonomo ricorso ma può essere contenuta nell'atto introduttivo di lite od in qualsiasi altra difesa svolta nel corso del giudizio di merito. In tali ultimi casi sarà il Giudice Istruttore designato a provvedere con ordinanza previa comparizione delle parti salvo i casi di eccezionale urgenza – invero rari a contraddittorio instaurato – in cui adotterà il decreto motivato “*inaudita altera parte*” (art. 673 c.p.c.).

Ante causa la competenza è del Presidente del Tribunale e così pure quando – nonostante la pendenza della lite che si determina con la notifica della citazione – non sia stato ancora designato il giudice istruttore dopo l'iscrizione a ruolo.

Ancora al Presidente ritorna la competenza quando il giudizio sia stato sospeso od interrotto.

Una estrema discrezionalità è riconosciuta prima dell'inizio della lite all'autorità giudiziaria adita nel valutare l'opportunità di sentire la parte destinata a subire la misura cautelare.

Tanto si desume dal combinato disposto degli artt. 81 l.i. – 61 l.ma. con l'art. 672 c.p.c. che si limita a richiamare le “*sommatorie informazioni*” che ben possono essere fornite dalla sola parte ricorrente. Codesta discrezionalità – come si è visto – è invece alquanto limitata nell'ambito operativo del G.I. che di regola è indotto a sentire le parti nel contraddittorio già formato.

I decreti emessi “*inaudita altera parte*” sono invece frequentissimi in materia di descrizione. La descrizione infatti – a differenza del sequestro – non sottrae alcunché al soggetto che la subisce e – a differenza ancora dall'inibitoria – non gli impedisce di continuare a svolgere la sua attività. È diffusa la convinzione che si tratti di un provvedimento per lo più innocuo e che può dunque venir concesso con maggior larghezza delle altre misure cautelari e con la dovuta immediatezza per evitare che l'informazione preventiva induca ad occultare o alterare ciò che dovrà formare oggetto della descrizione stessa.

Quanto al sequestro il decreto emesso senza preventiva audizione del soggetto passivo – considerata la sua natura “*ablattiva*” – richiede ovviamente presupposti ben più gravi di quelli che

legittimano la semplice descrizione; può essere comunque temperato – come si è visto – con l'imposizione di cauzione.

Si dirà oltre come la novella del 1991 – riconducendo le misure cautelari nell'alveo del giudice incaricato di trattare la causa del merito – abbia rivalutato il contraddittorio ponendolo come regola anziché come eccezione del provvedimento interinale.

Il sequestro brevettuale (ed a maggior ragione la descrizione che non sembra neppure necessitare di conferma giudiziale finale come si desume dagli artt. 82/c l.i. e 62/c l.ma. che la prevedono solo per la prima misura) non è provvedimento revocabile *medio tempore* fino all'esito definitivo del giudizio di convalida e/o di merito che ne attesti l'inefficacia (art. 683 c.p.c.).

Solo il fatto di trascurare l'aspetto inibitorio – probatorio del sequestro brevettuale assegnandogli la funzione di assicurare cautelatamente il diritto del titolare del brevetto al risarcimento del danno derivante dalla contraffazione potrebbe autorizzare l'analogia con l'art. 684 c.p.c. dettato per il sequestro conservativo e che è considerato unanimemente come l'unica ipotesi di revoca consentita dall'ordinamento dietro offerta di cauzione di pari ammontare.

Ma la ridetta tesi avanzata in tempi lontani è oggi ormai superata prevalendo quella secondo cui il sequestro disciplinato dalle leggi speciali è figura *sui generis* che partecipa a finalità probatorie e/o inibitorie ma mai conservative delle probabilità di successo pratico delle azioni risarcitorie.

Sulla "revoca" – non contemplata dalla normativa vigente – profonde saranno comunque le innovazioni introdotte con la novella di prossima entrata in vigore (vedi oltre).

Si è detto che sulle domande cautelari può essere chiamato a pronunziarsi, oltre che il giudice monocratico (descrizione-sequestro), anche il Collegio (inibitoria in corso di causa); ed al Collegio rimarrà la competenza anche in caso di sospensione del giudizio ivi decidendosi "allo stato degli atti" senza ulteriore istruzione (Trib. Milano 1 ottobre 1981).

L'inibitoria ex artt. 83 l.i. e 63 l.ma. determina una remissione "anticipata" della causa al Collegio investendolo della totalità della lite con conseguente applicabilità dell'art. 189 comma 2 c.p.c. (Trib. Milano 10 maggio 1982); tanto per ragioni soprattutto logiche, la natura del richiesto provvedimento comportando delibazione di questioni che potrebbero essere ritenute sufficienti per la decisione dello stesso merito a superamento del *fumus* ai limitati fini della cautela.

Merita infine ricordare – se non altro per verificarne le differenze apportate dalla novella – che a sensi dell'art. 675 c.p.c. il sequestro – a pena di inefficacia – deve essere eseguito entro 30 giorni dalla sua concessione ed il giudizio di merito – ex artt. 82/b l.i. e 62/b l.ma. – instaurato entro 8 giorni dalla sua esecuzione (contro i 15 previsti dall'art. 680 c.p.c.).

3. Presupposto indefettibile delle succitate misure cautelari sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

In materia brevettuale di regola di *periculum* è ritenuto *in re ipsa* siccome insito nell'attualità del fenomeno contraffattivo suscettibile di innegabili effetti pregiudizievoli sui rapporti economici di mercato (Trib. Milano 23 aprile 1979 – Trib. Milano 7 maggio 1987).

Sono ovviamente fatti salvi, nel diniego del *periculum*, i casi – invero non infrequenti – di scienza e tolleranza dell'altrui violazioni serbate per lunghi periodi di tempo che lasciano spesso serie perplessità nel giudicante circa l'effettiva ricorrenza dell'urgenza di evitare danni piuttosto aggravati da condotte disinteressate del soggetto leso.

Più diversificato è invece il discorso sul *fumus boni iuris*. Per quanto concerne il requisito della titolarità e validità del brevetto va subito detto che – in mancanza di prova contraria (e dunque il principio vale essenzialmente per tutte le misure pronunziate senza contraddittorio) – vige la duplice presunzione di cui agli artt. 27 e 77 l.i. nonché agli artt. 25 e 58 l.ma.

Diversamente accade ove sorgano contestazioni *ex adverso* posto che la presunzione di legittimità del titolo cessa di operare quando il convenuto faccia seriamente valere – in via di eccezione o di azione riconvenzionale – la nullità del brevetto (Trib. Milano 5 giugno 1975 – 7 aprile 1987 – 11 ottobre 1976).

La concessione dei brevetti nell'ordinamento italiano senza il preventivo esame dell'originalità e della novità, non può consentire infatti un'interpretazione dei citati articoli che vada oltre l'effetto meramente formale dell'inversione dell'onere della prova.

Conseguentemente, in sede di valutazione dell'elemento del *fumus*, il giudice non potrà prescindere da una sommaria delibazione della natura e spessore dell'eccezioni del resistente con la documentazione all'uopo allegata a sostegno, naturalmente in stretta e costante correlazione con gli elementi probatori adottati dall'interessato.

Mentre l'indagine è di regola agevole in tema di marchi laddove eventuali prospettazioni di decadenza o nullità possono essere valutabili per *tabulas* senza necessità di particolari cognizioni tecniche ovvero tramite indagini istruttorie "in fatto" ottenibili con il sistema delle "sommarie informazioni", sicuramente più complessa si presenta la valutazione dei *fumus* in tema di invenzioni laddove venga – come di regola – contestata la novità intrinseca (originalità) ed estrinseca (predivulgazione) del trovato nonché l'altrui interferenza nel suo ambito di protezione e quindi vengano coinvolte in lite problematiche di squisita natura tecnica.

In questo ambito – ove il giudice è chiamato a pronunciarsi senza potersi avvalere di C.T.U. e quindi di un supporto affidabile ed esaustivo ben superiore al *parere pro veritate* – ecco che possono assumere importanza decisiva nel giudizio di opportunità sul rilascio del provvedimento cautelare sia gli eventuali attestati stranieri (con rivendica in priorità secondo la Convenzione della Unione) concessi da paesi a notorio esame preventivo sia il brevetto europeo.

Ai fini della delibazione sommaria di validità del titolo particolare rilievo assume innanzi tutto l'esito positivo dell'esame preventivo condotto dall'ufficio estero in base a quelle stesse anteriorità opposte dal resistente nel giudizio italiano specie ove l'indagine sia stata effettuata in paesi con istruttoria tecnica notoriamente rigorosa al riguardo.

Decisivo poi appare la concessione dell'attestato europeo.

Val la pena rammentare in proposito che ai sensi della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5-10-1973 ratificata con l. 26-5-1978 n. 260 (lg. ispiratrice della riforma brevettuale del nostro paese di cui al già cit. D.P.R. 338/1979 a detta convenzione adeguato e coordinato) il sistema di brevettazione europeo si sviluppa a grandi linee attraverso i seguenti stadi: *a*) deposito della domanda – contenente la descrizione dell'invenzione nonché l'elencazione delle rivendicazioni e delle priorità – che viene fatto oggetto di primo controllo di regolarità formale dall'ufficio europeo dei brevetti di Monaco; *b*) iniziale verifica di merito della domanda, delegata all'apposita divisione dell'Aja incaricata di redigere un "rapporto di ricerche europeo" sullo stato della tecnica esistente nel relativo settore: il tutto destinato ad essere reso pubblico per consentire a qualsiasi terzo di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima ancora della concessione del titolo; *c*) successiva e più pregnante delibazione di merito su specifica istanza del richiedente demandata all'ufficio di Monaco e finalizzata ad individuare se il trovato inventivo soddisfa le condizioni di brevettabilità contemplate della Convenzione; *d*) rilascio dell'attestato salva l'opposizione in via amministrativa contro il provvedimento concessorio da parte dei terzi interessati.

Orbene l'*excursus* procedurale sovraillustrato contraddistinto da una complessa e compiuta disamina preventiva della domanda costituisce per il giudice nazionale una seria garanzia talvolta traducesi in un dato risolutivo per la concessione della cautela sulla apparente validità di titolo già così vagliato in sede europea.

Ed invero molte delle eccepite anteriorità possono trovarsi proprio tra la documentazione di ricerca del brevetto europeo e pertanto da presumere già adeguatamente controllate in quella sede.

Non va poi dimenticato che il concetto di invenzione e i requisiti di brevettabilità contenuti negli artt. da 12 a 17 l.i. rinviengono letterale ripresa dagli artt. 52 a 57 della CBE onde la derivata identità degli aspetti sostanziali della normativa deve far propendere per una certa assimilazione di indirizzo dell'ufficio brevetti europeo rispetto a quello in materia adottabile dall'autorità giudiziaria nell'ambito del proprio ordinamento nazionale.

Merita infine ricordare che in questa fase – non preceduta da attività istruttoria e/o tecnica – potrebbe essere sempre richiesto un parere tecnico all'UCB ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, la durata di rilascio di tale parere essendo di pochi mesi ed avendo un costo irrisorio (ma il rimedio sembra soprattutto praticabile nella fase di inibitoria provvisoria rimessa al collegio che tollera tempi più lunghi e richiede più ampie garanzie).

Ed infatti se potrebbe lasciar dubbio il fondare sul “ridetto parere esterno” una pronunzia di merito definitiva essendo esso rilasciato dal medesimo organismo che può aver concesso l'attestato brevettuale europeo (talché la preferenza per i mezzi predisposti dall'ordinamento di provenienza) esso rimedio sarebbe un ulteriore aiuto per fondare con più sicurezza l'invocata cautela.

Per quanto poi concerne l'individuazione – sia pur sommaria – della contraffazione, la deliberazione è agevole in tema di marchi, come già si è visto, richiedendosi in definitiva un mero raffronto visivo e/o fonetico tra i segni distintivi di reciproca provenienza.

Tanto più complessa è invece l'indagine in tema di invenzioni industriali dove l'interferenza nell'ambito di protezione dell'altrui brevetto presuppone valutazioni tecniche che necessitano spesso del supporto di un “parere *pro veritate*”.

È bene ricordare che l'autore di pareri del genere (allegati all'istanza cautelare) non è un consulente di parte così come definito nei suoi compiti dagli artt. 87 e 201 c.p.c. che ne correlano l'attività di “difensore consultivo” nell'ambito ed in concomitanza della consulenza d'ufficio disposta dal G.I. ma è figura che degrada a livello di perito stragiudiziale.

È costante affermazione giurisprudenziale invero (Cass. 19 maggio 1956 n. 1642; Cass. 9 luglio 1960 n. 1850; Cass. 19 ottobre 1961 n. 2245; Cass. 27 febbraio 1962 n. 2162) che perizia stragiudiziale ha semplice valore di allegazione difensionale di carattere tecnico trattandosi in sostanza di certificazioni private assunte senza garanzia di contraddittorio cui è da equiparare appunto il parere *pro veritate* (Cass. 15 maggio 1963 n. 1200) dal quale il giudice può peraltro ricavare liberamente elementi per il suo giudizio ponendone gli argomenti a base della sua decisione (Cass. 14 febbraio 1966 n. 465; Cass. 24 agosto 1964 n. 2378).

Logica dunque la conclusione secondo cui può integrare il requisito del *fumus* sotto questo aspetto l'indizio dell'esistenza della contraffazione desumibile appunto dal parere *pro veritate* di un esperto almeno fino a quando non sia contraddetto dalle deduzioni tecniche ricavabili dai documenti eventualmente prodotti dal contraffattore.

4. Le regole processuali dianzi richiamate sembrano destinate a trovare – nel prossimo futuro – una più omogenea collocazione a seguito della disciplina introdotta dalla legge 26-11-1990 n. 533 di prossima entrata in vigore (1-1-1993 *ex* art. 50 l. 1-21-11-1991 n.374) che – al capo terzo destinato ai procedimenti cautelari (ivi libro 4° titolo 1°) – ha inserito una sezione completamente nuova dettando una disciplina unitaria avente titolo “Dei procedimenti cautelari in generale” destinata ad integrare la normativa regolante le singole misure speciali richiamate nella successiva sezione.

Nelle sue grandi linee tale disciplina che si snoda tra gli artt. 669-*bis* e 669-*terdecies* c.p.c. si articola nelle seguenti fasi:

- a) la fase di autorizzazione della cautela comprensiva dell'eventuale dichiarazione di inefficacia e della sua revoca;
- b) la fase di attuazione od esecuzione del provvedimento;
- c) la fase di impugnazione con reclamo.

Quest'ultima fase è stata introdotta *ex novo* mentre non esiste più – stante i contestati controlli preventivi – la previgente fase della convalida.

La fase della autorizzazione si articola sulla competenza e sulla configurazione dell'*iter* procedimentale.

In particolare il giudice dopo aver riscontrato l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare autorizza la misura richiesta oppure la nega. In tale ultimo caso

l'istanza può essere riproposta non solo per mutamenti delle circostanze di fatto ma anche deducendo nuove ragioni anche in diritto.

Nel primo caso il provvedimento autorizzativo apre la fase della esecuzione della misura cautelare che si svolge interamente sotto il controllo del giudice che ha pronunciato il provvedimento autorizzativo.

La fase dell'impugnazione è poi la vera novità che è venuta incontro alle unanime esigenze da tempo avvertite da dottrina e giurisprudenza e si traduce in un controllo immediato ed effettivo sul provvedimento che nulla ha a che vedere con quello offerto dal soppresso giudizio di convalida destinato ad intervenire solo a posteriori su situazione che potrebbe essere ormai irrimediabilmente compromessa nelle more di lite.

Questa disciplina generale si applicherà dunque a tutti i procedimenti cautelari specificati nelle successive sezioni del capo terzo del libro quarto del codice (tranne che per i provvedimenti di istruzione preventiva) nonché – per espresso disposto dell'art. 669-*quaterdecies* – agli altri procedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle “leggi speciali” in quanto compatibili; dunque anche alla materia cautelare speciale in campo brevettuale.

Il sistema avrà il pregio – tanto più apprezzato in un contesto caratterizzato dalla possibile coesistenza di diversi rimedi a seconda della prospettazione giuridica delle situazioni cautelande – di eliminare le differenze strutturali tra i vari procedimenti lasciando ampi margini di valutazione discrezionale nel giudice con il rischio di conflitti interpretativi anche nel rito della procedura seguita.

Il procedimento descritto dagli artt. 669-*bis* all'art. 669-*terdecies* costituisce la disciplina generale della tutela cautelare che impone all'interprete il suo coordinamento con i superstiti articoli sui provvedimenti cautelari previsti dalle sezioni seguenti (in particolare sequestro, provvedimenti di istruzione preventiva e provvedimenti d'urgenza) nonché la verifica di compatibilità con la disciplina di ciascun altro provvedimento cautelare previsto dal codice civile e dalle leggi speciali.

Per quanto già si è detto sulla natura del sequestro brevettuale, della descrizione e dell'inibitoria in corso di causa (tanto in tema di invenzioni tanto in tema di marchi) non v'è dubbio che la ridetta disciplina generale debba necessariamente influire – come indefettibile corredo – sulle superiori cautele.

Ebbene con l'abrogazione degli artt. 672 e 673 c.p.c. sono state innanzi tutto riscritte le norme relative alla competenza accentrata – *ante causa* – presso il giudice competente (per valore e territorio) a conoscere del merito (art. 669-*ter*); in pendenza della causa presso il giudice della stessa (art. 669-*quater*). A tanto si dovranno ovviamente adeguare anche gli artt. 81 l.i. e 61 l.ma..

Ai sensi dell'art. 669-*ter* u.c. “a seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e le presenta senza ritardo al Presidente del Tribunale od al Pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento”; e tale disposizione è richiamata dal 2° comma dell'art. 669-*quater* per l'ipotesi in cui il G.I. non sia stato ancora designato od il giudizio sia sospeso.

Ne segue che il potere cautelare (anche in materia brevettuale) viene definitivamente attribuito ad un giudice monocratico pur allorché la competenza spetti ad un ufficio giudiziario a composizione collegiale; mai comunque alla competenza “funzionale” del capo dell'Ufficio: questi infatti – anche ove l'istanza cautelare sia proposta *ante causam* ovvero nei casi in cui il G.I. non sia stato ancora designato od il giudizio sia stato sospeso od interrotto – dovrà sempre limitarsi – sulla falsariga dell'art. 163-*bis* c.p.c. – a designare il magistrato cui affidare la trattazione del procedimento alla stregua dei criteri tabellari oggettivi e predeterminati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La venuta meno della competenza Presidenziale in favore – sempre – del giudice della cognizione è del resto coerente con il principio che la tutela cautelare non costituisce materia a sé stante bensì rimedio provvisorio e strumentale alla decisione di merito che non può che essere attribuito al suo giudice “naturale”.

Con riguardo poi alla competenza per territorio viene operata una semplificazione rispetto alla disciplina dettata per i sequestri (art. 672) venendo meno – ove non identificantesi con la competenza nel merito (art. 75 e 76 l.i. ed art. 56 e 57 l.ma.) – la competenza “facoltativa” riguardo al giudice del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

L’*iter* procedimentale rivaluta il contraddittorio prescrivendo che vengano comunque sentite le parti prima dell’emissione del provvedimento (ordinanza).

Viene poi positivamente recepito il criterio giustificante l’emissione del provvedimento “*inaudita altera parte*” (decreto) al fine di escluderne possibili altri rimessi alla sfera discrezionale del giudice; occorre cioè il fondato pericolo che la convocazione possa in qualche modo pregiudicare l’attuazione della cautela; ove non ricorra questo rischio dovrà essere fatto sempre salvo il contraddittorio.

In ogni modo il contraddittorio nel secondo caso sarebbe comunque “differito” e mai eliminato del tutto essendo il decreto destinato in ristrettissimi termini (15 giorni) ad essere confermato, modificato, revocato con ordinanza resa previa comparizione delle parti (art. 669-*sexies*).

Viene dunque attuato in pieno il principio del contraddittorio attraverso una struttura “bifasica” che consente di disporre immediatamente gli effetti della cautela da “rivisitare” al presieguito per mantenerla od eliminarla alla luce delle difese del controinteressato.

In un certo senso si può dire che il legislatore abbia recepito il “rito ambrosiano” inaugurato proprio dal Presidente.

Vicario del Tribunale di Milano che cominciò a praticare un tipo di *iter* decisorio in materia scandito in due fasi e cioè nella possibilità per intanto di rilasciare il cosiddetto “fermo provvisorio” destinato a rimanere in vita fino a che si fosse instaurato il contraddittorio per ivi decidere se rilasciare o meno la richiesta misura cautelare specifica.

Venendo ora al contenuto del provvedimento si è già detto che l’istanza rigettata potrà essere riproposta non solo per mutamento delle circostanze di fatto (il che è evidente trattandosi di misure *rebus sic stantibus*) ma anche a fronte di deduzione di nuove ragioni in fatto ed in diritto; il che – meno evidente – pare il portato di quella giurisprudenza formatasi sui provvedimenti *ex art. 700 c.p.c.* autorizzante reiterazione del ricorso sovra nuovi elementi di prova e/o diversa prospettazione giuridica.

Tale assunto sembra peraltro poco convincente perché rischia di portare all’“abuso” di mezzi tutto sommato eccezionali mediante il continuo allargamento del *thema decidendi*.

La piena possibilità infatti di porre a fondamento della seconda istanza nuove argomentazioni consentiranno sempre nella pratica di aggirare la pur limitata efficacia preclusiva di cui all’art. 669-*septies*, salva la remora della condanna alle spese (anche questa norma recepisce l’orientamento formatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte) in ipotesi di rigetto (ivi 2° comma).

Il provvedimento di accoglimento della misura cautelare (quello cioè che autorizza il sequestro brevettuale e/o la descrizione) deve essere eseguito a pena di inefficacia entro trenta giorni.

L’art. 675 c.p.c. è rimasto invariato e come già si è visto si applica pacificamente alla nostra materia.

Modificato è stato invece il termine – sempre a pena di inefficacia – per iniziare il giudizio di merito passato dai 15 giorni dell’abrogato art. 680 c.p.c. a far tempo dall’esecuzione del provvedimento ai 30 giorni a far tempo dalla sua emanazione ai sensi dell’art. 669-*octies* c.p.c..

Le maggiori garanzie che circoscrivono il procedimento cautelare secondo novella e soprattutto la retrodatazione del *dies a quo* consentono di ritenere inattuale il termine abbreviato degli otto giorni per instaurare il giudizio di merito *ex art. 82/b l.i. e 62/b l.ma.* Tale termine dovrà intendersi superato dai trenta giorni contemplati dalla disciplina generale “compatibile”; termine che si identifica così in quello occorrente sia per l’esecuzione sia per l’instaurazione contemporanea del giudizio di merito a decorrere dalla pronuncia cautelare.

L’art. 669-*decies* risolve poi finalmente in sede legislativa il problema della revocabilità e/o della modificabilità del provvedimento cautelare dopo la sua emanazione.

L'esigenza – primaria per i provvedimenti d'urgenza per i quali la legge taceva del tutto – non è secondaria neppure nella materia brevettuale sia per l'inapplicabilità dell'art. 674 c.p.c. in tema di revoca del sequestro (conservativo) sia per la lunghezza del giudizio di convalida ora soppresso.

I presupposti per la modifica o la revoca su istanza di parte (art. 669-*decies*) sono individuati con l'elastica formula dei “mutamenti nelle circostanze”.

Tale dizione pare ricomprendere sia la sopravvivenza di nuovi fatti inesistenti al momento dell'emanazione della misura cautelare sia l'allegazione di fatti preesistenti prima non allegati nonché l'emersione di nuove prove.

È peraltro opportuno inquadrare tale mutamento in un contesto essenzialmente extra processuale al fine di non togliere valenza al rimedio impugnatorio del reclamo (art. 669-*terdecies*) anche se ragioni di coordinamento sistematico con l'art. 669-*septies* potrebbe far propendere per il contrario.

La novella come si è visto ha configurato una sorte di perdurante competenza in capo al giudice che ha pronunciato il provvedimento abilitato a riceverne istanza di reiterazione modifica e revoca (salva l'imposizione in ogni caso di cauzione *ex art. 669-undecies*).

Ha poi istituito – ed è questa la grande novità correlata con l'abolizione del giudizio di convalida – un “sub procedimento” di controllo attuato con il reclamo avverso la pronuncia cautelare e strutturato sulla falsariga dei procedimenti in Camera di Consiglio.

Invero – i tempi lunghi del giudizio sul merito protraendo in maniera enorme l'efficacia di tali provvedimenti – si è sentita l'esigenza di consentire un più ponderato e tuttavia immediato riesame di questi provvedimenti.

Pertanto – sulla spinta delle sollecitazioni in questo senso e tenuto conto anche delle esperienze di ordinamenti stranieri – il legislatore italiano ha introdotto questo nuovo istituto configurandolo come un seguito eventuale alla pronuncia del provvedimento cautelare rivolto ad una nuova pronuncia da parte di un giudice diverso da chi ha pronunciato il primo provvedimento e che opera in una composizione sempre collegiale.

Tal pronuncia si sostituisce in tutto alla prima ancorché con carattere della provvisorietà; il che ne implica caducazione eventuale per effetto della pronuncia negativa sul merito.

Non si tratta dunque di un reclamo “classico” al collegio (quello cioè disciplinato dal “vecchio” art. 178 c.p.c.) diretto ad anticipare una decisione dell'organo destinato poi a decidere in via definitiva la controversia ma di uno strumento avente un carattere più marcatamente impugnatorio e di “riesame” del provvedimento gravato: proprio per questo la prima differenza che balza agli occhi è l'esplicito divieto per il magistrato che ha emanato il provvedimento cautelare di far parte del collegio che decide sul reclamo (mentre nella decisione camerale *ex art. 178 c.p.c.* è relatore lo stesso istruttore).

Suscettibile di reclamo sono le ordinanze con le quali *ante causam* o nel corso della causa di merito si concedono le misure cautelari nonché – per quanto ivi ricompreso – il decreto confermato emesso *inaudita altera parte* (art. 668-*sexies*); aggiungasi le ordinanze di modifica *ex art. 669-decies* con le quali si ampli la tutela cautelare già precedentemente concessa ovvero si imponga cauzione.

Questa interpretazione – oltre ad essere l'unica conforme alla lettera del 1° comma dell'art. 669-*terdecies* – è anche l'unica coerente all'esigenza di evitare che il processo nel quale sia stata richiesta una misura cautelare divenga un reclamo pressoché continuo contro gli innumerevoli provvedimenti che il giudice può essere chiamato a pronunciare sulle innumerevoli domande di concessione, modifica o revoca della tutela.

Ed è proprio questa esigenza interna di funzionalità del processo che giustifica la non reclamabilità dei provvedimenti negativi di rigetto o revoca contro i quali l'unico rimedio è costituito dalla riproposizione dell'istanza.

Il reclamo realizza una verifica di legittimità in rito e nel merito del provvedimento emesso ed esclude ogni controllo di giustizia sulla base di fatti o prove sopravvenute rientranti nel “mutamento delle circostanze” suscettibile di dar luogo a revoca o modifica *ex art. 669-decies* c.p.c..

Il procedimento è disciplinato dagli art. 737 e 738 c.p.c. con estensione dunque del rito camerale al di là della sua materia tipica di volontaria giurisdizione.

Il rispetto del contraddittorio è garantito dai 4 comma dell’art. 669-*terdecies* a mente del quale il Collegio decide convocate le parti.

A dispetto invece della procedura camerale il provvedimento conclusivo non è costituito da un decreto motivato o da una sentenza ma da una ordinanza impugnabile: il mancato richiamo all’art. 742 c.p.c. consente peraltro di escludere che l’ordinanza possa essere revocata o modificata (ma taluni autori sostengono che ciò valga solo per escludere la ricorribilità in Cassazione *ex art. 111 Cost.* non per limitare la riforma successiva dell’ordinanza *ex art. 669-decies*).

Il riesame è molto ampio e svincolato da ogni valutazione circa l’esistenza di gravi motivi (al più apprezzabili in sede di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato per fatti sopravvenuti *ex art. 669-terdecies* 5° comma) dando così luogo a una sorta di “interferenza” istituzionalizzata con impliciti effetti di condizionamento del giudice naturale della causa.

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nel suo parere sul progetto di riforma ha osservato che il reclamo, pur rispondendo alla diffusa opinione che un potere così qualificato come quello cautelare esiga un tempestivo controllo presenta il rischio della dislocazione del “processo reale” sul binario “sommario” collegato all’anticipazione dall’intervento del giudice superiore.

C’è dunque il serio rischio di una sempre più marcata “sommarrizzazione” della tutela civile che non può lasciare indifferente la stessa materia brevettuale (il che sembra una contraddizione se si pensa che la riforma è svolta a rendere più spedito il procedimento ordinario esaurendolo prima del ricorso al mezzo cautelare). Tanto a somiglianza di quanto già avviene nel processo amministrativo ove le sorti della controversia sono di regola affidate alla “sospensiva”.

Un discorso a parte merita il procedimento di “descrizione” che – lungi dal creare un vincolo di “indisponibilità” come il sequestro – si presenta per funzione esclusivamente probatoria come *species* dell’accertamento tecnico preventivo e della ispezione giudiziale il cui *genus* è costituito dall’art. 696 c.p.c..

Orbene l’art. 669-*quaterdecies* è chiarissimo nell’escludere che i provvedimenti di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 seg. c.p.c. siano soggetti alla disciplina del procedimento cautelare in generale contenuta negli artt. da 669-*bis* a 669-*terdecies* con la sola eccezione costituita dall’applicabilità dell’art. 669-*septies* in tema di provvedimento negativo e di condanna alle spese.

Il motivo di tale esclusione sembra individuarsi nella peculiarità di tali misure a cautela, non di un diritto sostanziale, ma del diritto processuale cosiddetto alla prova.

Questa peculiarità si riflette infatti sulla disciplina del procedimento nel senso di prescindere da qualsiasi forma di strumentalità.

Di conseguenza il permanere dell’efficacia di tali provvedimenti – funzionali, ripetesì, solo all’acquisizione del materiale probatorio utilizzabile nel corso del futuro giudizio di merito – non è in alcun modo subordinato all’instaurazione della relativa causa.

Sarebbe coerente pertanto ritenere che a seguito della novella, le descrizioni di cui alle leggi sui brevetti per invenzione e marchio non comportino più alcun onere per la parte di iniziare la causa di merito entro il termine perentorio di otto giorni previsto dagli artt. 82 l.i. e 62 l.ma. ora esteso fino a trenta giorni dall’art. 669-*octies*. La descrizione si trova infatti in posizione intermedia tra l’ATP e il sequestro giudiziario tanto è che alcuni autori ritengono persino necessaria (come per il sequestro) la fase della convalida prospettando altresì i danni che tale misura può procurare del resto contemplati come risarcibili dagli artt. 82 u.c.l.i. e 62 u.c.l. ma; danni che anzi – nella riforma potrebbero trovare adeguato “riequilibrio” *ex ante* con l’imposizione di cauzione prevista per ogni tipo di provvedimento cautelare dall’art. 669-*undecies*.

Senonché la descrizione, come si è visto, partecipa alla funzione propria del sequestro giudiziario ed implica una procedura di esecuzione coattiva non prevista per i provvedimenti di istruzione preventiva.

Non sembra dunque che possa ritenersi abrogata per incompatibilità *ex art. 15* preleggi il regime di rigida strumentalità previsto dagli artt. 81-82 l.i. e 61-62 l.ma. che soggiacerà dunque per il sequestro come per la descrizione alla disciplina generale *ex art. 669-bis-terdecies*.

Se il giudice monocratico rimane la regola in tema di sequestro e descrizione altrettanto non è a dirsi in tema di inibitoria in corso di causa *ex art. 83 l.i. e 63 l.ma.*

È bene ricordare che nel testo modificato dell'art. 48 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30-1-1941 n. 12) così come sostituito dall'art. 88 della novella sotto il titolo "composizione dell'organo giudicante" il Tribunale continuerà a giudicare con il numero invariabile di tre votanti (ossia nella composizione Collegiale)... "nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del P.M." che sono poi quelli in cui si discute di nullità e/o decadenza dei brevetti *ex art. 78 l.i. ed art. 59 l.ma.* ove appunto opera l'art. 70 n. 1 c.p.c..

Considerando che con la richiesta di inibitoria l'organo giudicante è comunque investito del merito della causa (vedi sopra) e dunque anche il P.M. deve formulare per intero le sue conclusioni la competenza sulla pronuncia sarà necessariamente del Collegio e non del giudice monocratico.

Ove invece non sia previsto l'intervento del P.M. (cioè quando, pur discutendosi di validità di privative di contraffazione, manchi una specifica "domanda" di nullità e/o decadenza del brevetto) sarà il giudice monocratico a provvedere con sentenza soggetta all'ordinario rimedio dell'appello in via immediata *ex art. 339 c.p.c.*

Sembra perciò doversi escludere che la sopravvenienza degli artt. 669-*bis-terdecies* abbia introdotto la figura dell'inibitoria – ordinanza con soggezione al regime della revocabilità in ogni tempo e della reclamabilità. Tanto più che l'istanza di inibitoria non limita il giudizio alla sola questione "cautelare" delineata da conclusioni formulate *ad hoc* che prescindono dal merito si da provocare l'emanazione di un provvedimento insuscettibile di definire il giudizio comunque destinato a proseguire; essa al contrario investe il giudicante di tutta la causa per estensione – come si è visto – dalla disciplina dell'art. 189 c.p.c. talché la pronuncia non può che continuare a rivestire la forma di sentenza come del resto previsto dalla legge brevettuale.

Deve così concludersi che a seguito dell'emanazione della l. 353/90 la disciplina procedurale relativa alla competenza, al termine per l'instaurazione della causa di merito alla revoca ed al reclamo viene ad essere integralmente interessata dagli artt. 669-*bis* ss. con la conseguenza che: viene meno sia la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione prevista ove la cautela venga richiesta *ante causam* sia la competenza per materia del pretore; il procedimento od il sub procedimento deve sempre concludersi con ordinanza in contraddittorio secondo il modulo previsto dall'art. 669-*sexies*; ove il sequestro sia concesso *ante causam* il giudizio a cognizione piena deve instaurarsi non negli otto giorni previsti dalla normativa speciale bensì nei termini di cui all'art. 669-*octies*; la cautela ove negata può essere reiterata e ove concessa revocata o reclamata alla ricorrenza dei presupposti via via previsti dalla legge; la convalida non è più necessaria in quanto sostanzialmente anticipata con l'esercizio dei rimedi e controlli suaccennati che fanno salva la sopravvivenza del solo giudizio di merito; la "descrizione" non tollera l'eccezione dell'art. 669-*quaterdecies*; l'inibitoria in corso di causa autorizza per contro l'eccezione della composizione collegiale dell'autorità emanante e comunque delle regole della "sentenza" con conseguente inapplicabilità dei rimedi previsti contro la "ordinanza" cautelare.